

8.3.2 - I BILANCI DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI E COMUNITÀ MONTANE

Considerazioni generali

Premessa

La finanza degli Enti Locali

Il sistema dei trasferimenti erariali si inquadra nel più ampio concetto di finanza propria e derivata. Tale concetto è fissato, nei principi generali dall'articolo 149 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali (TUOEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V, della parte seconda, della Costituzione ha successivamente rimodellato i poteri e le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali e previsto sensibili cambiamenti all'ordinamento degli Enti stessi in prospettiva del federalismo fiscale. Infatti, tra i tratti essenziali della riforma figura anche la riformulazione dell'articolo 119 della Costituzione, sulla base del quale vengono delineati i rapporti finanziari tra lo Stato e gli Enti Locali e costituzionalizzato il principio di autonomia finanziaria di questi ultimi.

Una radicale riforma del sistema di finanza locale si prospetta in conseguenza dell'emanazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" nonché dell'approvazione, in via definitiva, del disegno di legge avente per oggetto la carta delle autonomie.

A tal fine è stata istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale i cui compiti si estrinsecano, tra l'altro, nella verifica dello stato di attuazione della riforma, riferendo dell'esito della stessa, ogni 6 mesi, alle Camere sino alla conclusione della fase transitoria.

La predetta Commissione si avvale dell'operato della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da rappresentanti tecnici ed esperti dello Stato, nonché di Comuni e Province, Città metropolitane e Regioni. Compito di tale ultimo organo è l'elaborazione degli elementi conoscitivi per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi, avvalendosi, a tal fine, anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti, in applicazione dell'articolo 4 del DPCM del 3 luglio 2009.

In attesa delle rilevanti modifiche prospettate, la normativa vigente in materia di trasferimenti erariali agli Enti Locali, il richiamato articolo 149 del TUOEL, riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria a Comuni e Province fondata sulla *certezza di risorse proprie e trasferite*, principio questo in precedenza introdotto dall'articolo 54, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In tale disposizione viene anche precisata la tipologia di entrate che costituiscono la finanza di Comuni e Province (addizionali, compartecipazioni, imposte, tasse, trasferimenti statali e regionali, ecc.). In relazione a ciò i trasferimenti erariali rappresentano una delle più importanti, seppure non più la prevalente, forme di entrata.

Dal punto di vista dimensionale, i Comuni vengono convenzionalmente suddivisi, a seconda della popolazione residente, in 12 classi demografiche (da meno di 500 abitanti ad oltre 500.000). Le Province sono suddivise in 4 classi demografiche che tengono conto anche dell'estensione territoriale. Il rilievo della suddivisione risiede nel fatto che molte leggi e regolamenti

prevedono disposizioni e parametri diversi in relazione alla classe demografica di appartenenza degli enti.

Peraltro, proprio il richiamato articolo 149, comma 5, del TUOEL, prevede espressamente che i trasferimenti erariali debbano essere ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio, delle condizioni socio-economiche nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse.

Il sistema dei trasferimenti erariali

Fino al 1984 venivano attribuiti contributi erariali destinati al finanziamento dei bilanci degli enti locali. Il sistema di finanziamento, in senso generale, avveniva con rimborso a piè di lista. Qualora il Comune avesse registrato un volume di spese superiori alle entrate poteva stipulare mutui con onere a carico dello Stato.

Dopo il 1984, venne meno il sistema con rimborso a piè di lista e, oltre ai contributi già in erogazione, furono attribuiti finanziamenti aggiuntivi.

Successivamente, l'assetto dei trasferimenti erariali ricevette una sistemazione organica. In applicazione della delega conferita con la legge del 23 ottobre 1992, n. 421, è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale, al Titolo IV, Capo II, articoli 34 e seguenti, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528 e da successivi provvedimenti legislativi, reca la disciplina a regime dei trasferimenti erariali agli Enti Locali, a decorrere dall'anno 1994.

Con il decreto legislativo n. 504 del 1992, fu introdotto un primo innovativo sistema di riequilibrio, da attuarsi inizialmente in sedici anni, fondato sulla metodologia dei parametri obiettivi che tenessero conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche nonché di una perequata distribuzione delle risorse in relazione agli squilibri di fiscalità locale. Tale sistema era basato sulla detrazione annua del 5% dei contributi erariali spettanti a Comuni e Province e sulla loro successiva redistribuzione, utilizzando i contributi annualmente detratti, con la citata metodologia dei parametri obiettivi. Ha trovato tuttavia applicazione per i soli anni 1994 e 1995 in quanto successivamente sospeso in attesa dell'adozione di un nuovo sistema di riequilibrio. Il riparto dei trasferimenti con tale metodologia non ha tuttavia investito la generalità degli Enti, ma esclusivamente quelli nei confronti dei quali è stata operata la suddetta detrazione del 5 per cento. Infatti, dallo stesso sono stati esclusi gli Enti beneficiari del contributo minimo garantito¹, i quali, avendo il gettito dell'ICI al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi, hanno avuto l'attivazione della predetta garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'articolo 36.

Negli anni successivi, la limitata consistenza delle risorse assegnate agli Enti Locali, dovuta ad esigenze di bilancio connesse agli impegni assunti nei confronti dell'Unione Europea, ha fatto sì che venisse favorita l'introduzione di sistemi perequativi non più basati su contributi aggiuntivi, ma da attuarsi con le risorse già in dotazione agli Enti Locali.

L'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, ha, quindi, successivamente aggiornato il precedente sistema introducendo, dall'anno 1996, un sistema di

¹ Trattasi di una clausola di salvaguardia a favore degli Enti ai quali deve essere comunque assicurato un minimo di contributi erariali per il finanziamento dei servizi indispensabili per le funzioni statali delegate o attribuite.

riequilibrio “a fabbisogni standardizzati” dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati spettanti a Province e Comuni, da attuarsi in dodici anni, al fine di creare un modello di perequazione che potesse meglio consentire il riallineamento degli enti in sottodotazione di risorse.

Per gli Enti per i quali veniva evidenziata una posizione di sovradotazione di risorse l'adozione di tale sistema prevedeva la riduzione dei trasferimenti erariali, nella misura di un dodicesimo delle differenze in eccesso, con conseguente redistribuzione proporzionale, a decorrere dall'anno 1996, in favore degli Enti in posizione di sottodotazione. In conseguenza dei “tagli” delle risorse da effettuare nei confronti degli Enti in posizione di sovradotazione delle risorse, i sistemi di perequazione dovevano necessariamente essere effettuati in tempi medio-lunghi, al fine di non arrecare squilibri finanziari e difficoltà di funzionamento degli stessi e di consentire loro, conseguentemente, di prevedere un'ideale politica per l'acquisizione delle dotazioni finanziarie e modulazione delle spese.

Tale sistema, che doveva trovare applicazione dall'anno 1996, venne ritenuto eccessivamente gravoso per gli enti “sovradotati” i quali avrebbero dovuto sopportare sistematici tagli delle risorse loro trasferite e quindi sospeso in attesa del riordino del sistema di finanza locale, previsto inizialmente dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui entrata in vigore venne più volte prorogata ed infine sospesa dall'articolo 27 della legge n. 448 del 2001, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 3. In applicazione del richiamato articolo 9 viene privilegiata la distribuzione delle eventuali risorse aggiuntive a favore degli Enti sottodotati, ossia di quelli le cui risorse risultino al di sotto della media pro capite della fascia demografica di appartenenza, in proporzione allo scarto rispetto alla media stessa.

Tale modalità di riparto ha trovato conferma dall'anno 1998 fino all'anno 2004. Per il 2005, il 2006, il 2007 ed il 2008 il legislatore ha quindi disposto che parte delle risorse aggiuntive riconosciute per detti anni, pari a complessivi 340 milioni di euro² derivanti dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguenti alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, venissero distribuite:

- per 90 milioni di euro attraverso il rifinanziamento dei contributi già attribuiti a favore dei Comuni in posizione di sottodotazione delle risorse per gli anni 2005, 2006 e 2007;
- per ulteriori 80 milioni di euro a favore della stessa tipologia di Enti (destinando complessivamente ai soggetti così individuati risorse per 170 milioni di euro).

Le residue risorse, ammontanti a 170 milioni di euro sono state quindi ripartite, per detti anni, con le modalità indicate nelle precedenti edizioni della Relazione generale.

L'eccezionale importanza assunta dall'adozione di idonei sistemi di riequilibrio viene ulteriormente ribadita anche nel testo della legge n. 42 del 2009, sulla base dei criteri dalla stessa individuati. Proprio a tal fine è stato costituito, in seno alla Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale, un apposito gruppo di lavoro.

I principali fondi delle contribuzioni erariali

L'articolazione dei trasferimenti è tuttora disciplinata, fondamentalmente, dal sistema previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni. ed imperniato sulla presenza di cinque fondi, tre dei quali per i trasferimenti di natura corrente (“fondo ordinario”, “fondo consolidato” e “fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale”) e

² Inizialmente disposto, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

due per i trasferimenti in conto capitale (“fondo nazionale ordinario per gli investimenti” e “fondo nazionale speciale per gli investimenti”).

La dotazione di base del contributo ordinario è costituita dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell’addizionale sui consumi di energia elettrica riconosciuti agli Enti Locali per l’anno 1993. Per i Comuni la quota di fondo ordinario venne ridotta di un importo pari al gettito, dovuto per l’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), calcolato sulla base dell’aliquota al 4 per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell’INVIM, acquisito dallo Stato, individuato nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992. Funzione principale del fondo ordinario è quella di contribuire al finanziamento della spesa corrente per i servizi indispensabili. Il contributo consolidato comprende invece una congerie di erogazioni specifiche previste da leggi speciali.

Il terzo fondo intende assegnare contributi agli Enti dotati di basi imponibili inferiori rispetto ai valori medi nazionali. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti ha natura di contributo in conto capitale da utilizzare esclusivamente per la realizzazione di opere di preminente interesse sociale ed economico ed è quantificato nella legge finanziaria. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, alimentato con i proventi della casa da gioco del Comune di Campione d’Italia, è destinato al finanziamento di opere pubbliche nei territori degli Enti Locali i cui organi siano sciolti per attività mafiosa o di quelli in gravi condizioni di degrado.

Infine, il fondo per lo sviluppo degli investimenti (per Comuni, Province e Comunità montane) è mantenuto tra le voci delle contribuzioni erariali ed è destinato al finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all’entrata in vigore della nuova normativa. La sua consistenza va riducendosi a seguito della progressiva estinzione dell’indebitamento precedente.

Vanno anche ricordate altre tipologie di trasferimenti come quelli conseguenti alla risorse per le funzioni trasferite agli enti locali sulla base del decreto legislativo n. 112 del 1998 e altri provvedimenti collegati (cosiddetto federalismo amministrativo) nel settore dell’ambiente, della viabilità, dell’istruzione scolastica, della protezione civile, della polizia amministrativa ecc.

Tali finanziamenti sono distinti in contributi di parte corrente e di parte capitale a seconda della natura degli interventi che vanno a finanziare.

Nel corso degli ultimi dieci anni, in dipendenza di varie norme di legge, il sistema di erogazioni statali si è diversificato anche con una altre serie di trasferimenti compensativi di minori entrate, come anche di detrazioni e riduzioni. Molte di queste poste aggiuntive e rettificative dei trasferimenti sono andate a costituire valori di rettifica al contributo ordinario base, ossia alla quota di contributo ordinario spettante ad ogni singola ente, mentre altre hanno trovato collocazione in spettanza³ nella voce “Altri contributi generali” e nelle altre voci afferenti i restanti fondi attraverso i quali vengono erogati i trasferimenti erariali agli enti locali.

In particolare, sotto la voce “Altri contributi generali” hanno trovato collocazione anche i trasferimenti compensativi per la minore imposta ICI da abitazione principale dei Comuni, a seguito dell’esclusione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 93 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008.

³ Termine con il quale si definisce l’insieme dei trasferimenti statali assegnati a ciascun comune nell’anno di riferimento, distinti per tipologia e natura. Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della finanza locale - provvede a divulgare tali informazioni e dati sulle pagine del proprio sito internet.

L'assegnazione dei trasferimenti

In ordine alle modalità di assegnazione dei trasferimenti, hanno trovato conferma, per l'anno 2009, le modalità di erogazione dei contributi e di altre assegnazioni per gli Enti Locali individuate con il decreto del Ministro dell'Interno del 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002.

Tale decreto ha regolato l'erogazione per il 2002, da parte del Ministero dell'Interno a favore degli Enti Locali per i quali non sia prevista una differente disciplina, dei trasferimenti erariali derivanti dal decreto legislativo n. 504 del 1992 e di ulteriori trasferimenti o assegnazioni previsti da altre disposizioni normative. Tali modalità restano confermate dal 2003 in poi.

In particolare, con il predetto decreto viene disposto quanto segue:

- modalità di erogazione di trasferimenti correnti e di contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo:

i contributi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi, rispettivamente, al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo, sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre;

- modalità di erogazione di trasferimenti a sostegno degli investimenti:

i contributi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, sono erogati in due rate, rispettivamente per il sessanta per cento entro il mese di maggio e per il saldo entro il mese di ottobre;

- modalità di erogazione di trasferimenti in conto capitale:

i contributi di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti ed i contributi a questi assimilati sono erogati in unica rata entro il mese di giugno;

- modalità di erogazione di altri trasferimenti:

i contributi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, relativi al finanziamento dell'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno. I contributi previsti da altre disposizioni normative sono erogati dal Ministero dell'Interno, se non diversamente disciplinato, in unica rata entro il mese di giugno o successivamente nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione non siano disponibili;

- modalità di erogazione della quota di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF:

a decorrere dall'anno 2002 le somme da attribuire ai Comuni a titolo di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF, di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono erogate in due rate, rispettivamente entro i mesi di marzo e luglio.

Per quanto riguarda - in generale - *il sistema delle erogazioni a favore degli Enti Locali* nel corso dell'anno 2009, non si è applicato, così come per l'anno 2008, il sistema di monitoraggio dei flussi di cassa per tutte le Province e per i Comuni con popolazione superiore a

50.000 abitanti, ossia il sistema in base al quale i menzionati enti potevano ricevere erogazioni di cassa per trasferimenti erariali solo quando le rispettive giacenze presso le Sezioni di tesoreria unica scendevano al di sotto di un determinato ammontare. In altri termini dal 2008 tutti gli enti locali, indipendentemente da dimensione e popolazione, ricevono le erogazioni secondo quanto indicato in precedenza.

Per completezza di informazione va ricordato che il sistema del monitoraggio fu previsto dall'articolo 47, comma 1 della legge n. 449 del 1997⁴ ed è stato successivamente prorogato fino a tutto l'anno 2007.

Trasferimenti erariali agli Enti Locali

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, i trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2009 agli Enti Locali sono stati determinati, sulla base del consolidamento di alcuni dei fondi precedentemente stanziati - in base alle disposizioni recate, dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - e delle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

Nel dettaglio, la metodologia adottata è la seguente.

Per le Province:

- a) applicazione di quota parte della riduzione complessiva di 50 milioni di euro del fondo ordinario di cui all'articolo 61, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008⁵ ;
- b) consolidamento della quota parte di riduzione complessiva di 313 milioni di euro del fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 31 , della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per l'anno 2008)⁶. Tale riduzione non ha trovato applicazione nei confronti delle province delle Regioni a

⁴ Si riporta uno stralcio del citato comma 1 .

"1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con popolazione superiore a sessantamila abitanti."

La disposizione era stata poi riferita a tutte le province ed ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sulla base della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

⁵ L'articolo 61, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, recita:

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

⁶ L'articolo 2, comma 31, della legge n. 244 del 2007, recita:

2. 31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai

statuto speciale in virtù del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

c) variazione dell'importo complessivo attribuito a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, determinato ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 3, del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito dalla legge n. 189 del 4 dicembre 2008⁷, che proroga le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La compartecipazione, pari all'1 per cento, è calcolata sul gettito netto riferito all'anno d'imposta 2006 ed è compensata con la riduzione di pari importo dei trasferimenti erariali spettanti, con portata neutra per i bilanci degli Enti Locali;

d) aggiornamento delle quote spettanti a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, in relazione allo scadere del periodo di ammortamento di singoli mutui.

Le disposizioni in tema di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 244 del 2007, sono prorogate per l'anno 2009. Il riferimento è all'istituzione, per le Province, della compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza.

Per i Comuni:

a) applicazione di quota parte della riduzione complessiva di 200 milioni di euro del fondo ordinario, come previsto dall'articolo 61, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008⁸;

b) riduzione proporzionale del fondo ordinario di 819,42 milioni di euro correlati ai presunti maggiori introiti ICI derivanti dalle disposizioni introdotte dall'articolo 2, commi da 33 a 46 (la c.d. ICI rurale ed altre fattispecie assimilate), del decreto legge n. 262 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 (come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127)⁹.

commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.

⁷ L'articolo 2 quater, comma 3, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008, recita:

3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 244 del 2007, sono prorogate per l'anno 2009.

⁸ L'articolo 61, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, recita:

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

⁹ L'articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2006, recita:

33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispose una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali. Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento. I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall'AGEA.

34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti; entro il 30 novembre 2007 i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla

c) consolidamento della quota parte di riduzione complessiva di 313 milioni di euro del fondo ordinario di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 244 del 2007¹⁰. Tale riduzione non si applica

iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l'immobile è asservito» sono inserite le seguenti: «, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.».

38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro e non oltre il 31 ottobre 2008 fermo restando che gli effetti fiscali decorrano dal 1° gennaio 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.

39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41.

43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.

44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.

45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato nella misura del 40 per cento.

46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.

¹⁰ L'articolo 2, comma 31, della legge n. 244 del 2007, recita:

ai comuni delle Regioni a statuto speciale in base al decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

d) assegnazione in base a nuovi dati anagrafici forniti dall'ISTAT (aggiornati al 31 dicembre 2007) degli incrementi dei contributi ordinari di cui all'articolo 1, comma 703, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296¹¹, previsti a favore dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti con alta incidenza di bambini in età prescolare ed anziani; si evidenzia, al riguardo, che l'articolo 2, comma 40, della legge n. 203 del 22 dicembre 2008 ha variato l'entità dei due fondi ed ha previsto al 4,5% (in luogo del precedente 5%) la percentuale minima di incidenza dei bambini sul totale della popolazione al fine della individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi;

e) incremento del contributo ordinario in relazione agli eventuali maggiori trasferimenti spettanti agli enti locali sottodotati di risorse, determinati ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008 n.154, convertito dalla legge n. 189 del 4 dicembre 2008¹², che conferma i

2. 31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.

¹¹ L'articolo 1, comma 703, della legge n. 296 del 2006, recita:

1. 703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:

a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto;

b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto;

c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

¹² L'articolo 2-quater, comma 2, del decreto- legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazione, dalla legge n. 189 del 2008, recita:

contributi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto delle modifiche sulle dotazioni dei fondi successivamente intervenute;

f) attribuzione a favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario della quota di compartecipazione IRPEF di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296¹³, alla quale è correlata una detrazione dei trasferimenti ordinari in uguale misura, nonché attribuzione della quota di incremento del gettito compartecipato all'IRPEF, di cui all'articolo 1, comma 191, della citata legge n. 296 del 2006, secondo i criteri definiti dal DM 20 febbraio 2008 (cosiddetta IRPEF dinamica);

g) aggiornamento delle quote spettanti a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, in relazione allo scadere del periodo di ammortamento di singoli mutui;

h) assegnazione di trasferimenti compensativi dei minori introiti ICI derivanti dall'esclusione dall'imposta degli immobili adibiti ad abitazione principale in base all'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazione dalla legge 24 luglio 2008, n. 126¹⁴ e,

2. Per l'anno 2009 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

¹³ L'articolo 1, comma 189, della legge n. 296 del 2006, recita:

1. 189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

1. 191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

¹⁴ L'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, recita:

Art. 1. Esenzione ICI prima casa

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, è rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo è integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati

successivamente, all'articolo 2, comma 127, della legge n. 191 del 2009. Tale ultimo provvedimento ha integrato lo stanziamento di 1.700 milioni di euro previsto, a decorrere dall'anno 2008, dall'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, finalizzato al rimborso ai singoli Comuni della minore imposta derivante dall'esenzione dell'ICI prima casa.

Nel dettaglio, l'articolo 2, comma 127, della richiamata legge finanziaria per l'anno 2010, dispone l'integrazione, al suddetto titolo, di 156 milioni di euro per l'anno 2008 e di 760 milioni di euro per l'anno 2009. Il successivo comma 128 sopprime, altresì, l'articolo 1, comma 4, terzo periodo del decreto-legge n. 93 del 2008, in ordine alla procedura prevista per i rimborsi relativamente alle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano.

- in ordine ai contributi a valere, specificatamente, sul fondo nazionale ordinario per lo sviluppo degli investimenti, la conferma, anche per l'anno 2009 (art. 2, comma 1), del contributo integrativo, pari a 50 milioni di euro, destinato in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di

enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4-bis. Per l'anno 2008, il Ministero dell'interno, fatti salvi eventuali accordi intervenuti in data precedente in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisce e accredita ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, come determinato ai sensi del comma 4.

4-ter. In sede di prima applicazione, fino all'erogazione effettiva di quanto spettante a titolo di acconto a ciascun comune ai sensi del comma 4-bis, il limite dei tre dodicesimi di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è maggiorato dell'importo equivalente al credito dell'imposta comunale sugli immobili determinatosi, per effetto delle norme di cui ai commi da 1 a 4, a favore delle singole amministrazioni comunali nei confronti dello Stato.

5. Soppresso.

6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.

6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con esclusivo riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, relativa all'anno 2008, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie. (

7-bis. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immobili possono rinegoziare i contratti in essere, ai fini dell'accertamento e della riscossione di altre entrate, compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi.

cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le disposizioni di legge in materia privilegiano, infatti, la distribuzione delle disponibilità a valere sul fondo in esame a favore degli Enti appartenenti alle più ridotte fasce demografiche, i cui bilanci sono spesso caratterizzati da notevole rigidità, dando luogo ad una traslazione di risorse a favore di questi ultimi. Non viene rifinanziata anche per l'anno 2009 la dotazione di base del predetto fondo. E' comunque confermato, per le medesime finalità del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, un contributo aggiuntivo, a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, destinato ad investimenti per un importo complessivamente pari a 42 milioni di euro;

- per quanto concerne, invece, la dinamica del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli Enti Locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1992, la determinazione annua del contributo a valere sul predetto fondo, è stabilita nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Permane, quindi, l'impegno statale a corrispondere il contributo per le rate di ammortamento dei mutui già stipulati dagli Enti Locali negli anni pregressi per il finanziamento delle spese di investimento ed ammessi a contribuzione erariale secondo i parametri stabiliti di anno in anno dalle leggi annuali in materia di finanza locale.

Per le Comunità montane:

- applicazione della riduzione di 30 milioni di euro dei trasferimenti erariali spettanti alle Comunità montane per gli anni 2009, 2010 e 2011. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 giugno 2009, sono state disciplinate - in applicazione dell'articolo 76, comma 6 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - le modalità di applicazione del suddetto taglio.

Nel dettaglio la riduzione è stata operata con le seguenti modalità:

- per il 50%, a carico di tutte le Comunità montane (per complessivi 15 milioni di euro);
- per il restante 50%, a carico delle sole Comunità montane con quota media altimetrica inferiore a 750 metri sul livello del mare. Ciò in applicazione della normativa in materia, la quale ha prescritto un intervento prioritario nei confronti degli enti con le suddette caratteristiche.

La legge finanziaria per l'anno 2009.

La legge 22 dicembre 2008, n. 203, reca, molteplici disposizioni in materia di contenimento dell'uso degli strumenti derivati e di indebitamento delle regioni e degli Enti Locali.

A tal fine:

- l'articolo 3, comma 1, della legge finanziaria per l'anno 2009 - recando modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - fa espresso divieto agli Enti Locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale, alla scadenza, in un'unica soluzione. Viene altresì previsto che la durata della singola operazione di

indebitamento non possa essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni, anche nel caso di rinegoziazione di una passività esistente;

- il novellato articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 prevede l'individuazione - con uno o più regolamenti da emanare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la Borsa - della tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, che gli enti possono concludere, nonché l'individuazione delle componenti derivate, implicite od esplicite, che gli stessi enti hanno la facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento;
- viene prescritta, ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto di finanziamento che include una componente derivata, l'attestazione per iscritto, a carico del soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico, di aver preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi;
- in conseguenza delle modifiche legislative in argomento viene quindi prevista la nullità del contratto relativo a strumenti finanziari derivati o del contratto di finanziamento che include una componente derivata, stipulato dagli Enti in violazione delle disposizioni previste dal predetto regolamento o privo della relativa attestazione da rendere a cura del soggetto competente alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico;
- è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui in premessa e comunque per il periodo minimo di un anno, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Viene fatta salva la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
- viene posto a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze la trasmissione mensile alla Corte dei Conti di copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati.
- infine, viene fatto obbligo agli enti di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Inoltre:

- l'articolo 2, comma 40, prevede l'integrazione del fondo ordinario dei Comuni, con le modalità già evidenziate nel paragrafo relativo ai trasferimenti per gli Enti Locali;
- l'articolo 2, commi 41 e 42 e 48 (quest'ultimo successivamente abrogato), della legge finanziaria per l'anno 2009, introduce modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, cui si farà riferimento nell'apposito paragrafo.
- l'articolo 2, comma 46, integra ulteriormente di 22 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, il fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale - di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ulteriori elementi di interesse per gli enti locali

Tra gli ulteriori elementi di interesse per gli enti locali si segnalano:

- la conferma, per il triennio 2009 – 2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale, se precedente all’anno 2011, della sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazione di aliquote dei tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)¹⁵.
- l’approvazione, con decreto del Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, del 24 settembre 2009, dei parametri obiettivi per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari per il triennio 2010 – 2012. I nuovi parametri troveranno applicazione a decorrere dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione esercizio 2009 e al bilancio di previsione esercizio 2011.

Certificazioni finalizzate all’attribuzione di trasferimenti compensativi per minori gettiti tributari

Intensa è l’attività, svolta anche per l’anno 2009, dal Ministero dell’Interno finalizzata all’acquisizione della certificazione inviata dagli enti locali in applicazione delle disposizioni di legge vigenti.

Tali certificazioni si riferiscono, in particolare:

- *al rimborso minore ICI sui fabbricati D.*

Sono stati ricevute, nell’anno 2009, 2265 certificazioni riferite all’anno 2008. Con riferimento all’anno 2009, a seguito della riapertura dei termini di presentazione dei certificati, per gli anni 2001 – 2005, sono stati istruiti 1.705 certificati per ciascuno dei predetti anni;

- *al rimborso IVA sui servizi non commerciali.*

¹⁵ In applicazione dell’articolo 77 bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Sono stati ricevute, nell'anno 2009, 6048 certificazioni riferite agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008;

- *ai rimborsi IVA sui servizi di trasporto.*

Sono state acquisite nell'anno 2009 854 certificazioni preventive riferite allo stesso anno, mentre la certificazione a consuntivo per l'anno 2009 è in corso di acquisizione. Sono state altresì ricevute 876 certificazioni a consuntivo riferite all'anno 2008;

- *al rimborso dell'imposta sulle insegne pubblicitarie;*

- *al rimborso ICI per l'esenzione sulle abitazioni principali.*

Sono state acquisite, nell'anno 2009, 8092 certificazioni relativi all'anno 2008, delle quali circa 400 sono state successivamente rettificare.

Relativamente al rimborso ICI derivante dall'esenzione sulle abitazioni principali, si segnala che con decreto del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno del 1 aprile 2009 è stato approvato il modello di certificazione per il mancato gettito accertato dai comuni per l'anno 2008, derivante dall'esenzione dall'imposta ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il termine per la presentazione della predetta certificazione è stato prorogato per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo.

Le certificazioni si riferiscono, inoltre:

- alla certificazione relativa alle modifiche ICI rurale;

- alla certificazione inerente il contenimento dei costi della politica.

Certificazioni contabili

Tra le attività di rilievo facenti capo al Ministero dell'interno, figura l'acquisizione delle certificazioni contabili degli enti locali (bilanci di previsione e rendiconto).

Intensa è l'attività svolta dal Ministero dell'Interno anche in ordine all'acquisizione delle certificazioni contabili degli enti locali, con riferimento ai bilanci di previsione e del rendiconto, attesa la preziose fonte informativa costituita dalla significativa consistenza dei dati dagli stessi fornita.

Con decreto del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell'Interno del 14 agosto 2009 sono stati approvati i modelli del certificato del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2008. Nel corso dell'anno 2009 è stata ravvisata, per tali certificazioni, al fine di ridurre i tempi di acquisizione dei dati contabili degli Enti Locali, l'esigenza di avviare una sperimentazione finalizzata all'acquisizione delle certificazioni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). La suddetta sperimentazione ha interessato due amministrazioni provinciali, 13 comuni, una unione di comuni e due Comunità montane ed è stata utilmente completata.

I modelli di certificazione approvati con il predetto decreto sono stati integrati tenendo conto delle esigenze informative emerse in sede di gruppo di lavoro "Bilanci delle regioni e

degli Enti Locali”, costituito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2009.

Con decreto del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell’Interno del 30 marzo 2009 sono stati altresì approvati i modelli del certificato del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2009.

Certificazioni per i servizi gestiti in forma associata per l’anno 2009

Tra le novità di rilievo si segnala che con decreto del Direttore Centrale della finanza locale del Ministero dell’Interno del 26 maggio 2009 è stata, tra l’altro, prevista la trasmissione da parte delle Unioni di comuni e delle Comunità montane, delle certificazioni appositamente prevista entro il termine del 30 settembre 2009, per i servizi gestiti in forma associata per detto anno.

Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 16 del 25 marzo 2009 è stato concordato, per l’anno 2009, di fissare al 6,50 per cento la percentuale riservata al Ministero dell’Interno, da destinare alla gestione delle risorse per l’esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato. Con intesa n. 17 del 25 marzo 2009, sono state quindi individuate nelle regioni Lazio, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana , Umbria, Veneto, Calabria e Sardegna quelle destinatarie delle rimanenti risorse statali.

Carta delle autonomie

L’approvazione, avvenuta in via definitiva, in data 19 novembre 2009, da parte del Consiglio dei Ministri, della Carta delle Autonomie costituisce un importante tassello del processo di riforma del sistema delle autonomie locali. Nel contenuto di tale documento si segnala, tra l’altro, la ridefinizione delle competenze di Comuni e Province e l’eliminazione degli enti intermedi.

In relazione a tale ultimo punto, il provvedimento contiene una importante operazione di riordino e soppressione di organismi decentrati (in particolare comunità montane, difensori civici, circoscrizioni di decentramento comunale, consorzi di enti locali).

Vengono, altresì, proposte misure in favore dei comuni di piccola dimensione demografica.

Il provvedimento contiene, altresì, deleghe conferite al Governo, in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo, riordino di enti ed organismi decentrati.

Allo stato attuale è stato presentato all’esame della Camera dei Deputati l’A.C. n. 3118, recante “Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati”.

Patto di stabilità interno per gli Enti Locali - anno 2009

Com'è noto, anche per l'anno 2009, le Autonomie Locali concorrono al rispetto degli obblighi comunitari ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, i cui effetti sono quantificabili in misura pari a 1.650 milioni di euro. A tal fine, gli enti locali sono chiamati al rispetto di parametri economici, la mancata osservanza dei quali implica l'applicazione di determinate sanzioni. Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni vigenti, l'intera normativa è stata riscritta dal legislatore e racchiusa prevalentemente nell'articolo 77 – bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni. Rimangono soggetti al patto di stabilità interno le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Saldo finanziario

Il saldo finanziario, come negli anni scorsi, è definito quale differenza tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa) in termini di "competenza mista" ed è determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza e in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti, senza tener conto, tra le entrate finali, dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa.

Determinazione dell'obiettivo programmatico

Una prima novità, rispetto agli anni passati, è rappresentata dall'assunzione del saldo di competenza mista del 2007 come saldo di riferimento per il calcolo dell'obiettivo. Per la definizione dell'obiettivo sono stati individuati quattro gruppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità del 2007.

Per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi è stata individuata la variazione del saldo 2007 da conseguire al fine della determinazione del singolo saldo programmatico. In particolare, per gli enti adempienti al patto del 2007 e con saldo positivo o pari a zero è stata prevista la possibilità di peggiorare il saldo, mentre, per gli enti con saldo negativo, è stato previsto un miglioramento del saldo del 2007. Diversamente, per gli enti inadempienti al patto del 2007 e con saldo positivo è stato previsto, come obiettivo, il medesimo saldo dell'anno 2007, mentre, per gli enti con saldo negativo, si è previsto un miglioramento del saldo del 2007, ancor più consistente rispetto agli enti adempienti. Sia l'entità del peggioramento che del miglioramento è differenziata, pertanto, in funzione del rispetto o meno del patto del 2007. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2009 è stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo programmatico per ciascun ente.

Ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti assoggettati hanno trasmesso semestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -, entro il termine di trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista. In considerazione delle modifiche alle regole relative al patto di stabilità interno per l'anno 2009, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 ottobre 2009 sono state definite le modalità ed i prospetti per il monitoraggio degli adempimenti del patto stesso.

Per la verifica del rispetto del patto è stato richiesto, entro il termine del 31 marzo 2010, l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – della certificazione del raggiungimento dell'obiettivo. Il mancato invio della certificazione entro il citato termine perentorio costituisce inadempimento al patto di stabilità interno ai sensi dell' articolo 77-bis, comma 15 del decreto legge n. 112/2008. L'ultimo periodo del predetto comma 15, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 4, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, dispone in particolare che, qualora la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge n. 112 del 2008.

Esclusioni dal saldo di riferimento

Il decreto legge n. 112/2008 e le successive modificazioni hanno introdotto numerose novità rispetto alla normativa del patto relativa agli anni precedenti circa le esclusioni di voci di entrata e di spesa dal saldo finanziario. In particolare:

- i commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 77-bis, introdotti dall' art. 2, comma 41., lett. b) della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), hanno previsto l'esclusione per gli enti locali, sia dal saldo finanziario considerato quale base di riferimento (anno 2007) sia dai saldi registrati a consuntivo negli anni 2009/2011, delle entrate provenienti dallo Stato e delle spese correnti ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
- il comma 8 dell'art. 77-bis, come modificato dall'art. 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria 2009, ha previsto l'esclusione, sia dal saldo finanziario preso a base di riferimento (anno 2007) sia dal saldo degli anni di gestione del patto (2009/2011) delle entrate straordinarie derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito). Il comma 8 dell'articolo 77-bis è stato successivamente abrogato dall'articolo 7-quater, comma 9, lett. a), del decreto legge n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009. A tal proposito, il successivo comma 10, dell'art. 7-quater, ha previsto, per tutti gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009, e cioè in vigore del comma 8 dell'art. 77-bis, la possibilità di optare se avvalersi o meno del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8.

Altre esclusioni di voci di entrata e di spesa sono state previste successivamente dal legislatore con altri provvedimenti normativi. In particolare sono state escluse:

- le entrate correnti ed in c/capitale acquisite dagli enti della regione Abruzzo da altri enti o soggetti pubblici e/o privati per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009 e le relative spese sostenute, (art. 6, comma 1, lettere o) e p), del decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009).
- i pagamenti in conto residui (nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza ai sensi del comma 3 art. 7-quater legge 33/2009) per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del TUEL (art. 7-quater, comma 1, lett. a) della legge n. 33/2009).
- i pagamenti per spese in conto capitale (nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza ai sensi del comma 3 art. 7-quater legge 33/2009) per impegni già assunti

finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione. (art.7-quater comma 1 lett. b) della legge n. 33/09).

- le spese correnti e pagamenti in c/capitale per interventi temporanei e straordinari di carattere sociale, disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro e diretti ad alleviare gli effetti negativi della congiuntura economica di cui all'art. 7-quater, comma 1, lett. c) della legge n. 33/2009.
- i pagamenti in c/capitale (in conto competenza ed in conto residui) effettuati entro il 31/12/2009 per un importo non sup. al 4% del totale dei residui passivi in c/capitale risultanti al 31 dicembre 2007, a condizione che gli enti abbiano rispettato il patto 2008 o si trovino nelle condizioni di esclusione delle sanzioni di cui all'art. 77-bis comma 21-bis legge 133/2008 (art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge anticrisi n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009). Gli effetti della suddetta disposizione normativa sono stati tutt'altro che neutrali in termini finanziari. Tale meccanismo ha determinato, infatti, un peggioramento dei saldi di finanza pubblica quantificato in 2.250 milioni. La manovra originaria di finanza pubblica definita dal decreto legge n. 112/2008 per il Patto di stabilità interno 2009 - quantificata in 1.650 milioni (Tabella 2) - è divenuta, quindi, espansiva e pari ad un aumento di 600 milioni rispetto ai saldi tendenziali di comparto.

Sistema premiale

Altra novità rispetto al passato è l'introduzione del meccanismo premiale - previsto dai commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis - correlato con i risultati raggiunti dal comparto degli enti locali rispetto agli obiettivi programmatici assegnati allo stesso e basato su un nuovo elemento di virtuosità. In particolare, i citati commi prevedono che, nel caso in cui il comparto abbia rispettato l'obiettivo assegnato, gli enti adempienti al patto potranno beneficiare nell'anno successivo, in base al posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali (grado di rigidità strutturale e indice di autonomia finanziaria), di un peggioramento del proprio saldo obiettivo. L'entità del peggioramento, a livello complessivo, è commisurata al 70% dello scostamento tra saldo obiettivo e saldo realizzato dagli enti che, nell'anno di riferimento, non hanno rispettato il patto. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2009 sono stati definiti gli indicatori e la loro composizione, i valori medi per fascia demografica con cui valutare la virtuosità e le modalità di riparto dei premi di virtuosità fra gli enti ritenuti più virtuosi.

Regionalizzazione del patto

Il comma 11 dell'art. 77-ter del decreto legge n. 112/2008 ha introdotto una ulteriore rilevante novità prevedendo, per la prima volta, la facoltà per le regioni di "adattare" le regole e i vincoli posti dalla normativa nazionale in relazione alle diverse situazioni finanziarie degli enti locali compresi nel proprio territorio, fermo restando l'obiettivo determinato complessivamente dalle regole del patto di stabilità per gli enti locali. La norma prevede, altresì, che tale facoltà possa essere esercitata solo sulla base dei criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali. Tale norma è integrata dall'articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 che, nel 2009, ha consentito di avviare la

“regionalizzazione” del patto di stabilità interno consentendo alle regioni di cedere propri spazi di spesa in favore degli enti locali a valere sull’obiettivo regionale.

Sistema sanzionatorio

La legge n. 133/2008, di conversione del decreto legge n. 112/2008, ha voluto porre, più che negli anni passati, particolare attenzione al sistema delle sanzioni previste in caso di inadempimento al patto di stabilità interno. Infatti, il comma 20 dell’art. 77-bis, il comma 10 dell’articolo 61 e il comma 4 dell’articolo 76, richiamato dal comma 21 del predetto art. 77-bis, hanno previsto le seguenti sanzioni:

- a) riduzione dei trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell’Interno di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque in una misura non superiore al 5%;
- b) gli impegni di spese correnti identificate dal titolo 1° della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996) senza alcuna esclusione non possono superare il valore annuale più basso del corrispondente ammontare annuo degli impegni effettuati nell’ultimo triennio.
- c) il ricorso all’indebitamento non è consentito anche se finalizzato agli investimenti; (ad esclusione delle operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività).
- d) il divieto di assunzione del personale (come previsto dall’articolo 76, comma 4).
- e) Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali (articolo 61, comma 10, della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008).

Modifiche introdotte da ulteriori disposizioni legislative.

Modifiche ed integrazioni alla disciplina inerente la finanza locale sono state altresì introdotte, nel corso dell'anno 2009, da provvedimenti normativi la cui entrata in vigore ha prodotto effetti. Si fa riferimento, nella fattispecie, al decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, non convertito (i cui atti e provvedimenti adottati restano salvi e per il quale vengono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso, in applicazione dell'articolo 2, comma 251, della legge n. 191 del 2009) ed alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si segnala, altresì, il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, il quale produce effetti anche sulla finanza degli enti locali per l'anno 2009.

Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

L'articolo 42 bis reca disposizioni per la definizione delle violazioni in materia di affissioni e pubblicità.

In particolare, viene previsto che le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2005 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (il 28 febbraio 2009), mediante affissione di manifesti politici ovvero di striscioni o mezzi simili, possano essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio. Ciò mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per comune e per provincia.

Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26

L'articolo 1 bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2009, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento, nell'anno 2009, delle consultazioni elettorali e referendarie", reca modifiche agli articoli 72, 73 e 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL), in ordine alle dimensioni dei contrassegni delle schede elettorali.

Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

Il decreto-legge in argomento reca, all'articolo 7-quater, modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno, cui si rimanda nell'apposito paragrafo.

Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Il provvedimento in questione, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, nonché interventi urgenti in materia di protezione civile, prevede, all'articolo 6, alcune misure volte alla sospensione ed alla proroga di termini aventi riflessi sulla gestione degli Enti Locali. Ciò al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

Si segnalano:

- la possibilità, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di disporre il differimento dei termini per:
 - a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - c) la presentazione della certificazione attestante il mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al decreto del Ministero dell'Interno in data 1° aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2009;
 - d) la presentazione da parte degli enti locali della certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali, della certificazione attestante l'IVA corrisposta per i contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e della certificazione attestante la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in categoria D.

Con decreto ministeriale del 30 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2009, sono stati differiti al 31 luglio 2009, per gli enti locali colpiti da eventi sismici nella regione Abruzzo, i termini per gli adempimenti di cui in premessa.

Il richiamato articolo 6 prevede, tra l'altro, l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia dell'Aquila e dai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici.

La legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il tema di federalismo fiscale, al fine di dare concreta attuazione all'articolo 119 della Costituzione, è stata emanata la legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il contenuto di tale norma si estrinseca in una serie di principi e criteri direttivi di carattere generale, che saranno esplicitati dalle Commissioni appositamente costituite, sulla base dei quali dovrà trovare compiuta attuazione il sistema di federalismo fiscale.

Tra i principi e criteri direttivi cui si è fatto riferimento figurano:

- il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

- la soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi, dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali e degli stanziamenti per gli interventi speciali previsti dall'articolo 119, comma 5, della Costituzione;

- istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, il primo dei quali a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province e delle Città metropolitane, alimentati da un fondo perequativo dello Stato sostenuto dalla fiscalità generale con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte;

- premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria nonché nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli Enti che non rispettano gli equilibri economico – finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma lettera m) o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione.

Il decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di trasferimenti erariali ai Comuni. In particolare, viene prorogato al 31 marzo 2010, a pena di decadenza, il termine entro il quale i comuni trasmettono al Ministero dell'Interno una apposita certificazione del maggior gettito accertato, a tutto l'anno 2009, dell'imposta comunale sugli immobili derivante dall'applicazione dell'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45 (ICI rurale e fattispecie assimilate), del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006. Tali disposizioni sono successivamente confluite nell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l'anno 2010).

Le modalità ed i termini sono stati stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno. Ciò ai fini della riduzione della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Per l'anno 2009 il Ministero dell'Interno è stato, in virtù del presente provvedimento, autorizzato a corrispondere ad ogni singolo comune, a titolo di acconto, un contributo pari all'ottanta per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno.

La legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Importanti riflessi sulla gestione contabile degli Enti Locali derivano dalla legge di contabilità e finanza pubblica, entrata in vigore il 1 gennaio 2010, finalizzata, tra l'altro, all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dell'intero aggregato delle amministrazioni pubbliche,

oltre che all'istituzione di una banca dati unitaria che consenta di raccogliere le informazioni di bilancio propedeutiche, tra l'altro, all'attuazione del federalismo fiscale ed all'analisi della spesa.

Il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli Enti Locali.

Nel dettaglio viene stabilito, al comma 6, che la certificazione trasmessa a carico dei Comuni al Ministero dell'Interno entro il 30 aprile 2009 concernente il mancato gettito accertato, in conseguenza dell'esclusione dell'ICI sulla prima abitazione, dovesse essere debitamente sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione. Con riferimento alla predetta certificazione viene previsto, al successivo comma 7, la trasmissione della stessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.

L'articolo 2, comma 8, ha previsto, quindi, che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento, venissero stabiliti, in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, i criteri e le modalità per il riparto tra i Comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa.

Il successivo articolo 2 bis dispone in ordine agli enti che subentrano nei rapporti giuridici delle Comunità montane disciolte, assegnando agli stessi tutti i trasferimenti erariali già erogati alle Comunità montane medesime - al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti. Trattasi, in particolare, della detrazione di 66,8 milioni di euro prevista, a decorrere dall'anno 2009, a carico del fondo ordinario e della riduzione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sui trasferimenti erariali a favore delle Comunità montane.

Del contenuto in materia di trasferimenti erariali per l'anno 2009 e di compartecipazione provinciale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 2-quater del provvedimento in argomento è stato già fatto cenno nell'apposito paragrafo relativo ai Trasferimenti erariali agli Enti Locali.

Si segnala altresì, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, la conferma, per l'anno 2009, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. Trattasi della procedura prevista, ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, in ordine all'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale procedura prevede, nella fattispecie, la nomina da parte del Prefetto di un commissario, affinché predisponga d'ufficio tale documento per sottoporlo al consiglio.

Viene prevista la trasmissione al Ministero dell'Interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009, anche se già presentate delle dichiarazioni attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti. Viene prescritta, a corredo delle stesse, un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché l'asseverazione dell'organo di revisione, che evidenzia le

minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati.

Infine, l'articolo 4, avente per oggetto proroga di termini per gli enti locali, prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2009¹⁶, la nullità di ogni atto adottato dall'associazione tra comuni che non abbiano aderito ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio, con le eccezioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 244 del 2007. Ciò ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture.

Termini per l'adozione del bilancio di previsione 2009

Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, rappresenta il principale documento di programmazione amministrativa e finanziaria degli enti locali, per cui la sua adozione assume particolare importanza.

In proposito l'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali prevede che gli enti approvino tale documento per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Nel corso del 2009, per venire incontro alle esigenze degli Enti Locali e dar modo agli stessi di applicare tutta la normativa di riferimento nel bilancio, il termine è stato differito al 31 marzo 2009 con provvedimento del 19 dicembre 2008.

Stanziamenti erariali

I trasferimenti erariali erogati agli Enti Locali per l'anno 2009 sono stati determinati sulla base delle disposizioni della legge finanziaria per lo stesso anno, nonché delle numerose altre disposizioni di legge vigenti in materia di finanza locale.

Andamento dei fondi

Le dotazioni di cassa sono risultate completamente sufficienti per disporre, oltre ai trasferimenti relativi all'anno 2009, anche quelli in conto residui relativi agli anni 2008 e precedenti, con particolare riferimento agli Enti Locali già soggetti al sistema del cosiddetto monitoraggio dei flussi di cassa, di cui si è detto

Conseguentemente, oltre a ricevere le erogazioni di competenza dell'anno 2009 indipendentemente dalle giacenze di tesoreria, essi hanno potuto richiedere il pagamento di risorse di cassa relative ad anni precedenti.

¹⁶ Successivamente prorogato al 1 gennaio 2010 dall'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Complessivamente le erogazioni disposte a tutto il 2009 ammontano a 19.661,87 milioni di euro, di cui:

- 18.507,19 milioni di euro per il pagamento dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2009;
- 1.154,68 milioni di euro per i trasferimenti erariali spettanti per gli anni 2008 e precedenti e pagati in conto residui.

Le risorse per effettuare i trasferimenti di fondi sono state messe a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sia in sede di bilancio sia nel corso dell'anno da varie leggi di spesa e da atti amministrativi.

In sede di assestamento sono stati assegnati fondi di bilancio in termini di competenza e di cassa, pari 1454,27 milioni di euro, necessari per il rimborso dei tagli operati negli anni 2008 e 2009 in ragione dei presunti maggiori introiti ICI rurale, ed altre fattispecie di legge, derivanti dalle disposizioni introdotte dall'art. 2, commi da 33 a 46, del decreto-legge n. 262 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006.

Inoltre, ulteriori assegnazioni, in termini di cassa, sono state disposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con appositi decreti, per complessivi 922,51 milioni di euro, di cui:

- 735,04 milioni di euro per il finanziamento dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 2006 e 2007 agli enti locali in precedenza soggetti alle disposizioni sui limiti di giacenza a titolo di contributi ordinari, contributi perequativi, contributi consolidati e contributi per lo sviluppo degli investimenti;
- 147,09 milioni di euro su altri capitoli di bilancio;
- 40,38 milioni di euro quale reiscrizione di bilancio di residui perenti.

Si evidenzia che, per l'anno 2009, le Province devono riversare risorse per un ammontare pari a 165,18 milioni di euro, a fronte del gettito introitato eccedente i trasferimenti erariali spettanti.

Indisponibilità dei fondi in termini di cassa

L'ammontare complessivo dello stanziamento di cassa destinato agli Enti Locali per l'anno 2009 è pari a 19.138,16 milioni di euro, la massa spendibile è pari a 20.157,01 milioni di euro, di cui 18.215,65 milioni in termini di competenza ed euro 1.941,36 milioni in conto residui.

Sono stati assegnati fondi di bilancio in termini di competenza e di cassa pari ad euro 1.454,27 milioni, necessari per la restituzione dei presunti maggiori introiti ICI derivanti dalle disposizioni introdotte dall'articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, portati in riduzione dei contributi ordinari spettanti per gli anni 2008 e 2009.

Si segnala che ulteriori assegnazioni, in termini di cassa sono state disposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con appositi decreti per complessivi euro 922,51 milioni.

Base dati delle elaborazioni

Trattasi, per quanto concerne quanto descritto nell'”Andamento dei fondi”, di dati di cassa erogati al 19 marzo 2010. La specifica non è di scarso rilievo considerato che, per espressa

disposizione di legge i trasferimenti, e quindi anche le erogazioni che ne conseguono, possono subire in casi eccezionali, rideterminazioni nell'ammontare in conseguenza¹⁷.

Parimenti, si precisa che le tabelle riportate successivamente concernenti le risorse finanziarie trasferite agli enti locali, si riferiscono ad elaborazioni su base dati al 15 febbraio 2010.

I trasferimenti erariali alle Regioni

Nel 2009 i trasferimenti erariali dallo Stato alle Regioni, come iscritti nel bilancio dello Stato, ammontano a 99.022 milioni di euro, con un incremento dell'0,1% rispetto al 2008.

A distanza di oltre nove anni dall'introduzione del D.Leg. 56/2000 e relativi decreti di attuazione, e relativi decreti di attuazione, otto dal varo del nuovo Titolo V della Costituzione e sette dal "blocco" del processo di riparto fra le Regioni previsto da quel decreto, è venuto a delinearsi il nuovo assetto in senso federalista, finalizzato a rendere coerente l'ammontare dei trasferimenti con il quadro generale di riordino del sistema fiscale ed amministrativo del Paese.

L'attuale contesto normativo prevede che il regime di trasferimenti statali venga compensato da entrate regionali rappresentate dall'aumento dell'aliquota della addizionale regionale all'IRPEF, dall'aumento dell'aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine e dalla compartecipazione regionale all'IVA.

L'autonomia finanziaria delle Regioni di entrate (art. 119 Costituzione) si traduce nella riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali vincolati a fronte dell'aumento delle entrate cosiddette "libere", della compartecipazione al gettito di tributi erariali, nonché dei trasferimenti senza vincoli di destinazione a carico di un fondo finalizzato alla solidarietà interregionale.

Secondo le previsioni originarie, attraverso il fondo compensativo, fino al 2013, dovrebbe essere allocata alle Regioni una quota decrescente delle entrate IVA, sulla base dei fabbisogni sanitari; in compenso, una quota crescente (fino al 100% nel 2013) dovrebbe essere ripartita sulla base di parametri oggettivi (popolazione, sesso ed età, contributi compensativi per i costi aggiuntivi nelle regioni minori, etc.). Sebbene la partecipazione all'IVA da parte delle Regioni sia commisurata ai fabbisogni sanitari, i trasferimenti non sono vincolati e le Regioni sono libere di usarli, come qualsiasi altra forma non vincolata, per ogni altra destinazione. Le risorse eventualmente mancanti dovrebbero essere acquisite dalle Regioni, manovrando le altre fonti di entrata, come ad esempio l'aliquota aggiuntiva dell'IRAP e dell'IRE, rispettivamente, fino all'1% ed allo 0,5% oltre l'aliquota base, oppure i tickets sui farmaci e sui servizi sanitari, etc.

Con la legge n.42 del 5 maggio 2009 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" si completa il riordino del sistema fiscale ed amministrativo del Paese e si avvia il processo di attuazione del nuovo sistema di finanziamento regionale delineato dal novellato art. 119 della Costituzione.

L'obiettivo è quello di rendere più efficienti le amministrazioni regionali, finanziando le risorse in base alle funzioni effettivamente svolte ed attribuendo alle stesse autonomia finanziaria e fiscale, secondo un principio di equità e di sviluppo. Dovrà essere garantito l'esercizio dell'autonomia tributaria, stabilendo che le Regioni possono istituire, nelle materie non assoggettate a imposizione statale, tributi vari. Per le Regioni è previsto il riassetto delle fonti di finanziamento

¹⁷ Ciò è quanto avverrà, come già anticipato, per i rimborsi ICI per l'esenzione dell'abitazione principale in relazione ai maggiori fondi stanziati per l'anno 2009 dall'articolo 2, comma 127, della legge n. 191 del 2009.

comprendenti tributi propri, compartecipazioni IVA ed una compartecipazione IRPEF. Le Regioni avranno il finanziamento integrale delle prestazioni essenziali su diritti civili e sociali (sanità e assistenza), nonché del trasporto pubblico di competenza regionale.

Per quanto riguarda la perequazione delle risorse, i fabbisogni di spesa non dovranno coincidere con la spesa storica, come di fatto avviene oggi. Nel rinnovato quadro istituzionale dei rapporti finanziari tra i vari livelli di governo sono stati fissati i criteri generali per l'avvio di un percorso graduale per restituire razionalità alla distribuzione delle risorse e renderle coerenti con i fabbisogni e con i costi standard delle prestazioni erogate. Il sistema perequativo dovrà realizzare anche una sintesi tra l'esigenza di uniformità e quella di autonomia e differenziazione territoriale. Per le competenze di spesa non riconducibili a prestazioni essenziali o a funzioni fondamentali, la perequazione dovrà basarsi sulla capacità fiscale. Il fondo perequativo, per questa componente, verrà alimentato da una parte del gettito della compartecipazione all'IRPEF di competenza delle Regioni con maggiore capacità fiscale.

Nel corso degli ultimi anni, le risorse finanziarie trasferite dallo Stato alle Regioni, registrano un trend crescente (tab. RP.1 e RP.2), da attribuirsi per lo più ai trasferimenti occorrenti per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché per la realizzazione del sistema amministrativo del Paese. In particolare, i trasferimenti complessivi passano dagli oltre 45,3 miliardi del 1998 (4,15 per cento del PIL), agli oltre 68,7 miliardi del 2003 (5,15 per cento del PIL), nonché ai 99,0 miliardi di euro del 2009. (6,4 per cento del PIL).

Dall'analisi dei dati relativi alla struttura dei trasferimenti del 2009, le iscrizioni di competenza nel bilancio statale per origine del finanziamento indicano che la quota relativa alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo (fiscale ed amministrativo) rappresenta il 56,4% del totale: le risorse per l'attuazione del federalismo amministrativo sono finalizzate alla copertura degli oneri conseguenti all'esercizio di funzioni conferite alle Regioni a seguito del suddetto federalismo; quelle per il federalismo fiscale, invece si concretano in un trasferimento statale denominato "compartecipazione regionale all'IVA" destinato alle Regioni per coprire un monte risorse che le stesse non ricevono più a titolo di trasferimento diretto in quanto correlate a norme autorizzative soppresse.

Segue, quanto a consistenza, l'insieme dei finanziamenti collegati ai tributi erariali con una quota pari al 33,0% del totale delle risorse trasferite. All'interno di tale componente i trasferimenti destinati alle Regioni a Statuto Speciale e alle Regioni a Statuto Ordinario rappresentano rispettivamente il 31,0 e lo 2,0% del totale dei trasferimenti.

Immediatamente dopo, nella struttura dei trasferimenti statali si collocano le risorse destinate al comparto sanitario che rappresentano il 8,8% dei trasferimenti complessivi.

Ad eccezione della quota che rimane gestita direttamente dal livello centrale per finalità e programmi specifici, il finanziamento di tale comparto, nelle regioni a statuto ordinario, viene assicurato dal rafforzamento della finanza regionale.

In successione si colloca il blocco dei finanziamenti previsti nei provvedimenti legislativi speciali che intervengono nei vari settori economici di competenza regionale con un ammontare di risorse pari al 1,1% dei trasferimenti complessivi.

Sul livello più basso si pongono, infine, le assegnazioni connesse con i Programmi Regionali di Sviluppo (0,7% del totale dei trasferimenti).

Per quanto concerne l'analisi dei trasferimenti statali riferita ai settori funzionali di intervento, si conferma la netta prevalenza dei trasferimenti destinati al finanziamento delle spese correnti (94,3%), pari al 6,1 per cento del PIL, rispetto a quelli in conto capitale (5,7%), pari allo 0,37 per cento del PIL, con un ammontare di risorse che comportano una diminuzione delle assegnazioni di parte corrente pari al 0,5% ed una crescita di quelle di parte capitale pari al 10,7% rispetto all'anno precedente.

I trasferimenti erariali per le Province, per i Comuni e per le Comunità montane

La disciplina che regola i trasferimenti erariali in favore di Province, Comuni e Comunità montane per il 2009 sono contenute prevalentemente, nel decreto legge n. 154 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, oltre nel decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008. Entrambi i decreti leggi citati richiamano, fra l'altro, l'applicazione di molte norme già in vigore.

In applicazione della sopracitata legge sono stati attribuiti alle Province trasferimenti per complessivi 969,16 milioni di euro (Tabella RP 3).

I contributi correnti del 2009 ammontano a 933,07 milioni e sono costituiti dalle seguenti voci:

- fondo ordinario di 180,60 milioni;
- fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale di 75,10 milioni;
- fondo consolidato di 55,53 milioni;
- fondo compartecipazione IRPEF di 442,52 milioni;
- fondo per altri contributi generali di 87,31 milioni;
- fondo per le funzioni trasferite parte corrente di 92,01 milioni.

I contributi per sviluppo e investimenti ammontano a 36,09 milioni, come risulta dalla Tabella RP. 3.

Dall'analisi della tabella RP 3 si denota una maggiore attribuzione dei contributi alle province della regione Sicilia (193,33 milioni) e della regione Campania (143,77 milioni).

Nel 2009 sono stati attribuiti ai Comuni trasferimenti per complessivi 14.794,34 milioni (Tabella RP 4).

Nella Tabella sono posti in evidenza, per i Comuni, i valori dei trasferimenti erariali del 2009, costituiti dalle seguenti voci:

- una quota di 6.941,01 milioni relativa al fondo ordinario;
- una quota di 814,14 milioni relativa al fondo perequativo per squilibri della fiscalità locale;
- una quota di 2.159,63 milioni relativa al fondo consolidato;
- una quota di 1.046,01 milioni relativa alla compartecipazione I.R.PE.F.;
- fondo per altri contributi generali di 3.074,62 milioni;
- fondo per le funzioni trasferite parte corrente di 32,82 milioni.

I contributi per sviluppo e investimento, come risulta dalla Tabella RP. 4 ammontano a 726,11 milioni e sono così suddivisi:

- una quota di 606,01 milioni relativa al fondo per lo sviluppo degli investimenti;
- una quota di 120,10 milioni relativa al fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Risultano attribuite maggiori risorse (Tabella RP. 4) ai comuni della regione Lombardia (2.141,46 milioni) e della regione Campania (1.854,87 milioni).

Nel 2009 sono state attribuite alle Comunità montane trasferimenti erariali per complessivi 81,67 milioni (Tabella RP. 5).

I contributi correnti sono così ripartiti:

- fondo ordinario di 31,60 milioni;
- fondo consolidato di 36,45 milioni.

I contributi per sviluppo e investimenti 2009 come risulta sempre dalla Tabella RP. 5 ammontano a 13,62 milioni.

La ripartizione dei contributi complessivi favorisce in particolare la Campania (18,82 milioni) e la Calabria (12,73 milioni).

I bilanci delle Regioni

Le Regioni hanno chiuso il 2008 con un disavanzo di 14.981 milioni di euro (Tabella RP. 7) contro gli 8.552 milioni nel 2007.

Gli impegni sono passati da 172.207 milioni a 181.908 milioni, con un incremento del 5,6% derivato dall'incremento sia delle spese correnti (+ 5,3%) che delle spese in conto capitale (+ 7,7%).

Le entrate sono passate da 163.655 milioni del 2007 a 166.927 milioni del 2008, con un aumento del 2%. Le entrate correnti hanno fatto registrare un lieve decremento dello 0,1% mentre quelle in conto capitale hanno fatto registrare un incremento del 30,6%. Tra le entrate di parte corrente è da segnalare il modesto aumento delle entrate tributarie (+ 0,3%), mentre tra le entrate in conto capitale è da segnalare il forte incremento dei trasferimenti (+ 40,6%) ed il calo della riscossione crediti (- 32,5%).

Dall'analisi dei dati (vedere appendici ES. 11 e ES. 12) si evidenziano comportamenti simili nelle Regioni a statuto ordinario e nelle Regioni a statuto speciale. Le prime hanno evidenziato un disavanzo attestato a 10.719 milioni (+ 34,9%) a causa della diminuzione delle entrate correnti (- 0,5%) e dell'aumento delle spese correnti (+ 2,8%) e delle spese in conto capitale (+ 9%); mentre le Regioni a statuto speciale hanno fatto registrare un disavanzo di 4.262 milioni dovuto all'aumento delle spese di parte corrente (+ 15%) e delle spese in conto capitale (+ 5,4%).

Nell'ambito delle entrate correnti (Tabella RP. 6), diminuite per il complesso delle Regioni, dello 0,1%, la posta di maggiore rilievo (59,7%) è rappresentata dai trasferimenti dello Stato.

Questi ultimi, hanno registrato un calo dello 0,2% dovuto alla diminuzione dei trasferimenti di fondi dello Stato passati da 24.287 milioni a 19.376 milioni (- 20,2%).

In aumento risultano le entrate relative ai tributi propri (+ 0,1%) (Tabella RP. 6) e le rendite patrimoniali e vendita beni e servizi (+ 0,5%).

In relazione ai finanziamenti destinati dallo Stato al trasporto locale, le previsioni iniziali per il 2009 indicano un leggero ridimensionamento dei fondi complessivi rispetto al 2008 (da 1.658 migliaia di Euro nel 2008 a 1.419 nel 2009).

Considerando l'utilizzo dei finanziamenti (Volume III – Appendice. ES6), la riduzione dei fondi ha interessato in maggior misura gli stanziamenti che lo Stato destina per i sistemi idroviari (-97,7%), per le società di servizi marittimi (-39,2%) e per il trasporto pubblico locale (-30,3%). In minor misura diminuiscono i finanziamenti che riguardano i trasporti in gestione diretta (-15,2%). Risultano in aumento, invece, i finanziamenti per i trasporti rapidi di massa (29,7%).

Nel complesso, le spese correnti per il 2009 rappresentano poco più del 31% degli oneri a carico del bilancio dello Stato, mentre quelle in c/capitale rappresentano circa il 69% del totale; migliora, quindi, qualitativamente la composizione della spesa rispetto al 2008 quando l'incremento delle spese correnti rappresentava il 36% e quelle in conto capitale il 64%.

Riguardo le risorse destinate dalle Regioni al trasporto pubblico locale, è da tener presente che le previsioni iniziali per il 2009 sono stimate in base a quanto indicato dall'art. 1 co. 297-298 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008) che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, un incremento delle risorse aggiuntive. Tale aumento è dato dalla maggiorazione della quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali. In base a tale stima, per il 2009 le risorse totali sono previste aumentare del 2% circa rispetto al 2008. Le risorse destinate alle Regioni del Centro-Nord rappresentano poco più del 76% ed interessano in maggior misura il Piemonte (quasi il 27% del totale delle risorse destinate al Centro-Nord) e il Lazio (circa il 19%), mentre le risorse per le Regioni del Sud rappresentano circa il 24% del totale; la Campania è la Regione che ne usufruisce maggiormente (circa il 49% delle risorse destinate al Sud).

Per quanto riguarda la spesa corrente (Tabella RP. 7), l'aumento del 5,3% è ascrivibile all'inserimento dei trasferimenti (+ 5,1%).

Per quanto riguarda la spesa in conto capitale (Tabella RP. 7), l'aumento del 7,7% è da attribuire principalmente alle variazioni positive nei trasferimenti (+ 6,7%) e nelle partecipazioni azionarie (+ 67,5%).

Circa la situazione dei residui passivi del complesso delle Regioni al 31 dicembre (Appendice ES. 10), si osserva che nel corso del 2008 essi sono diminuiti del 2%, ragguagliandosi a fine anno a 132.351,1 milioni a fronte dei 135.064,1 milioni dell'anno precedente. Si denota, anche, un aumento nella formazione dei residui di competenza (+ 16%) passati da 64.139,9 milioni nel 2007 a 74.376,4 milioni del 2008. I residui pagati sono aumentati passando da 55.083,2 milioni nel 2007 a 66.988,7 milioni nel 2008 con un aumento del 21,6%. La velocità di smaltimento, misurata dal rapporto tra residui pagati e residui all'inizio dell'anno, si attesta intorno al 49,3 per cento.

L'aumento dei residui di competenza riscontrato nel 2008 (Appendice ES. 8) è stato originato dall'incremento dei residui di parte corrente (+ 18,2%), passati da 18.413 milioni del 2007 ai 21.761,8 milioni del 2008 e dei residui in conto capitale (+ 11%) passati da 14.602,3 milioni del 2007 a 16.210,2 milioni del 2008. Le spese dei residui per le contabilità speciali sono aumentate passando da 26.878,9 milioni nel 2007 a 27.856,9 milioni nel 2008, con un incremento del 3,6%. I residui relativi alle spese per rimborso di prestiti sono aumentate passando da 3.624 milioni nel 2007 a 3.907,1 milioni nel 2008 con un incremento del 7,8 per cento.

Quanto alla situazione al 31 dicembre 2008 dei residui attivi del complesso delle Regioni (Appendice ES. 9), va segnalato che sono aumentati nel corso del 2008 segnando, a fine anno, un ammontare pari a 157.969,6 milioni, a fronte dei 157.299,8 milioni evidenziati al 31 dicembre 2007, con un incremento dello 0,4%. Si nota un decremento sia nei residui da riscuotere

(- 4,8%) passati da 95.320,6 milioni nel 2007 a 90.786,7 milioni nel 2008 che nei residui riscossi (- 0,2%) passati da 66.571,8 milioni nel 2007 a 66.424,5 milioni nel 2008. Si denota invece un aumento nei residui di competenza passati nel 2008 a 67.182,9 milioni, a fronte dei 61.979,1 milioni dell'anno precedente, segnando un aumento dell'8,4 per cento.

L'aumento dei residui attivi di competenza verificatosi nel 2008 (Appendice ES. 7) è derivata dalla maggiore formazione dei residui di parte corrente (+ 9,8%) passati da 46.516,7 milioni del 2007 a 51.060,2 milioni del 2008 e di conto capitale passati da 6.322 milioni nel 2007 a 9.425,4 milioni nel 2008 con un aumento del 49,1 per cento; al contrario i residui delle contabilità speciali sono passati nel 2008 a 4.165,7 milioni rispetto ai 6.172,7 milioni nel 2007 facendo registrare un calo del 32,5 per cento.

I bilanci delle Province

Le entrate correnti delle Province, manifestano un andamento crescente nel 2008 rispetto al 2007 (+ 2,4%) (Tabella RP. 9).

Va segnalato l'incremento dei contributi e trasferimenti passati dai 4.275 milioni del 2007 ai 4.424 milioni del 2008 (+ 3,5%); sono aumentate anche le entrate extratributarie (+ 16,4%) passate da 681 milioni del 2007 a 793 milioni del 2008 mentre le entrate tributarie sono passate da 4.941 milioni nel 2007 a 4.915 milioni nel 2008 (- 0,5%).

Da evidenziare inoltre nell'ambito dei contributi e trasferimenti il calo di quelli relativi dallo Stato il cui valore si attesta a fine 2008 a 998 milioni a fronte dei 1.024 milioni del 2007 (- 2,5%).

Le spese correnti delle province hanno manifestato un aumento del 3,2% passando da 8.819 milioni nel 2007 a 9.099 milioni nel 2008 (Tabella RP. 11).

Nel 2008 le spese nel settore trasporti sono cresciute dell'8,1% così come le spese per lo sviluppo economico aumentate del 7,7 per cento.

Le spese in conto capitale sono aumentate del 1% attestandosi a fine 2008 a 5.299 milioni a fronte dei 5.245 milioni del 2007 con incrementi maggiormente significativi, nelle spese per istruzione pubblica (+ 38,2%), nelle spese per i trasporti (+ 65,8%) e per il settore sociale (+ 47,8%).

La maggior parte delle spese in conto capitale (4.635 milioni) è rappresentata (Appendice ES. 17) dagli investimenti diretti in opere pubbliche (3.307 milioni), aumentate nel 2008 rispetto al 2007 del 21,4 per cento.

I valori minimi della spesa corrente per abitante delle province (Tabella RP. 12 bis) si registrano in Sicilia (118,07 euro), nel Veneto (119,99 euro), in Puglia (124,71 euro) e nel Lazio (135,03 euro). I valori massimi si registrano nella Basilicata (297,49 euro), nel Friuli Venezia Giulia (244,11 euro), nelle Marche (224,84 euro) e nella Toscana (220,33 euro).

Il minimo delle entrate erariali pro-capite (Tabella RP. 12) si verifica nella Lombardia (5,34 euro), nel Lazio (6,20 euro) e in Emilia Romagna (6,54 euro). I valori pro-capite più elevati si registrano nella Basilicata (58,79 euro), in Molise (50,94 euro) e in Calabria (36,29 euro).

Relativamente al contributo per ammortamento dei mutui, il valore minimo assoluto compete alle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Umbria e Marche che non hanno alcun contributo. I valori massimi si registrano nel Molise (3,58 euro), in Sardegna (2,79 euro) e in Sicilia (2,74 euro).

I residui delle Province

Circa la situazione dei residui passivi delle province (Appendice ES. 10) al 31 dicembre, si osserva che nel corso del 2008 sono diminuiti dell'1,2%, raggiungendo a fine anno 21.318,2 milioni di euro a fronte dei 21.586,1 milioni dell'anno precedente. Il fenomeno è derivato dalla formazione dei residui da pagare diminuiti dal 2007 al 2008 (- 3,1%) passando da 14.765,4 milioni a 14.302,7 milioni. In quest'ultimo periodo i residui pagati sono passati da 6.109,3 milioni a 6.105,3 milioni. La velocità di smaltimento, misurata dal rapporto tra residui pagati e residui all'inizio dell'anno, passa dal 27,6% nel 2007 al 28,3% nel 2008.

Da notare l'aumento dei residui di competenza (Appendice ES. 8), riscontrato nel 2008 originato dall'incremento dei residui di conto capitale passati da 3.477,4 milioni a 3.802,1 milioni (+ 9,3%). Si denota inoltre un incremento anche nei residui della contabilità speciale (+ 14%) passati da 231,5 milioni nel 2007 a 263,8 milioni nel 2008. L'incidenza percentuale dei residui di conto capitale sul totale è aumentata, passando dal 51% del 2007 al 54,2% del 2008, mentre è diminuita l'incidenza sul totale dei residui di parte corrente passata dal 45,2% del 2007 al 41,9% del 2008.

Quanto alla situazione al 31 dicembre 2008 dei residui attivi delle province (Appendice ES. 9) va segnalato che essi sono diminuiti nel corso del 2008 segnando a fine anno un ammontare pari a 17.450,8 milioni, a fronte dei 17.482,3 milioni evidenziati al 31 dicembre 2007, con un calo dello 0,2%. E' interessante verificare il calo riscontrato nella velocità di smaltimento (25,4% nel 2007 e 22,9% nel 2008). I residui di competenza ragguagliandosi nel 2008 a 4.692,7 milioni, a fronte dei 4.702,5 milioni dell'anno precedente, hanno segnato un calo dello 0,2%.

Il calo dei residui attivi di competenza verificatosi nel 2008 (Appendice ES. 7) è derivato dal calo dei residui di conto capitale passati da 2.102 milioni nel 2007 a 1.946,9 milioni nel 2008 (- 7,4%) e dei residui per le contabilità speciali (- 32,1%).

Per quanto riguarda le operazioni finali delle province (Appendice ES. 5) esse hanno raggiunto nel 2008 per le entrate 15.061 milioni e per le spese 15.568 milioni. Il calo delle entrate nel periodo 2006-2008 è dell'1,3% e nell'ultimo anno si è registrato un lievissimo decremento rispetto al 2007. Per la spesa, nel periodo 2006-2008, si è verificato un calo dello 0,4% ed un aumento nel 2008, rispetto al 2007, dell'1,9 per cento.

Il fabbisogno del settore (Appendice ES. 5), pari, in termini di competenza, a 507 milioni è aumentato rispetto al 2007 del 144,9 per cento.

Il saldo tra le entrate e le spese per accensione e rimborso di prestiti ha subito un aumento (+ 609,7%) attestandosi nel 2008 a quota 220 milioni (Appendice ES. 5).

La consistenza del debito a breve e lungo termine per le province si era attestata al 1° gennaio 2008 a 6.927,9 milioni (Appendice ES. 1). Al 1° gennaio 2009 è aumentata a 7.060,6 milioni, con un incremento dell'1,9%. I mutui concessi alle province (Appendice ES. 3), nel corso del 2008 ammontano a 580,7 milioni e riguardano per l'89% opere pubbliche: viabilità e trasporti (43,8%), opere varie (26,2%) ed edilizia sociale (21,4%).

I bilanci dei Comuni

Le entrate correnti dei comuni hanno mostrato nel 2008 un andamento crescente, raggiungendo i 54.812 milioni, con un incremento del 4,1%. Le entrate tributarie hanno rappresentato il 38,3% del totale (Tabella RP. 13) mentre le entrate extra-tributarie ne sono state il 22,1 per cento.

I trasferimenti totali, accertati nel 2008 in 21.696 milioni, hanno registrato un aumento del 19,9% rispetto al 2007; anche la quota proveniente dallo Stato, ha registrato un aumento (+ 24,5%) attestandosi a 14.830 milioni.

Mostrano, infine, un calo le entrate tributarie (- 8,5%) attestandosi a 20.985 milioni. Tale diminuzione è derivata dal calo delle imposte.

Le spese correnti dei comuni aumentano dai 49.416 milioni del 2007 ai 52.195 milioni del 2008 (+ 17,1%) (Appendice ES. 18).

Dal punto di vista della classificazione economica, nell'ambito degli impegni delle transazioni correnti, si denota un tasso di crescita nei compensi a dipendenti e pensionati (+ 3,2%) e nell'acquisto di beni e servizi (+ 4,6%).

Nel campo degli investimenti si è manifestato un calo della spesa del 12,3% dovuto principalmente al calo delle concessioni di crediti e anticipazioni.

Nella Tabella RP. 16 bis sono evidenziati i parametri essenziali dei comuni capoluogo di regione. Per la capacità economica, desunta dall'indice per abitante della spesa corrente con riferimento ai dati del bilancio di previsione 2009, al minimo di L'Aquila (860,94 euro) si contrappone il massimo di Venezia (1.971,71 euro) con posizioni intermedie diffuse sul territorio. In termini relativi al maggior sviluppo di Catanzaro (+ 21,97%) si contrappone il calo di Venezia (- 4,99%).

Per i trasferimenti (Tabella RP. 16) si contrappongono minimi e massimi della città di Aosta (50,51 euro) e di Napoli (596,22 euro).

Il contributo capitaro per rata di ammortamento mutui più basso appartiene a Trieste e ad Aosta che non hanno alcun contributo; quello più alto a Bari con 16,19 euro. Come già rilevato per le amministrazioni provinciali tutti i decrementi dei valori pro-capite sono dovuti alla cessazione della normativa sull'erogazione di tali contributi.

Per i comuni non capoluogo di regione, i più significativi parametri finanziari sono esposti nella Tabella RP. 17 bis. La capacità economica, misurata col parametro della spesa corrente per abitante con riferimento ai dati del bilancio di previsione 2009, denuncia il minimo assoluto in Puglia con 648,55 euro, ed il massimo in Liguria con 1.086,19 euro. I trasferimenti totali pro-capite statali (Tabella RP. 17) hanno evidenziato un minimo in Lombardia con 188,51 euro ed il massimo in Basilicata con 286,66 euro.

I contributi per rata di ammortamento dei mutui rappresentano un minimo in Emilia Romagna (8,54 euro) ed un massimo in Basilicata (17,03 euro). Un marcato decremento si registra in Umbria (- 20,16%).

Per il contributo nazionale ordinario investimenti al minimo della Puglia (0,32 euro) si contrappone il massimo del Molise (9,73 euro).

I residui dei Comuni

Circa la situazione dei residui passivi dei Comuni (Appendice ES. 10) al 31 dicembre, si osserva che nel corso del 2008 sono diminuiti del 2,6%, raggiungendo a fine anno 88.589,4 milioni a fronte dei 90.970,4 milioni dell'anno precedente. Ciò è derivato da un decremento nella formazione dei residui da pagare passati da 58.639,9 milioni del 2007 a 54.724,6 milioni del 2008 (- 6,7%). La velocità di smaltimento misurata dal rapporto tra residui pagati e residui all'inizio dell'anno, passa dal 30,8% del 2007 al 32% del 2008.

Da notare l'aumento dei residui di competenza (Appendice ES. 8), riscontrato nel 2008 è originato sia dall'aumento dei residui di parte corrente passati da 14.110,6 milioni a 14.908,2 milioni (+ 5,7%) che dai residui di conto capitale passati da 16.052,4 milioni a 16.854,8 milioni (+ 5%) che hanno bilanciato il calo dei residui delle contabilità speciali passati da 1.645,5 milioni del 2007 a 1.519,5 milioni del 2008 (- 7,7%). L'incidenza percentuale sul totale dei residui di parte corrente, passa dal 43,6% nel 2007 al 44,0% nel 2008, mentre quella dei residui in conto capitale passa dal 49,6% nel 2007 al 49,8% nel 2008.

Quanto alla situazione al 31 dicembre 2008 dei residui attivi dei Comuni (Appendice ES. 9) va segnalato il calo avvenuto nel corso del 2008 (- 2,4%) segnando a fine anno un ammontare pari a 79.276,5 milioni, a fronte degli 81.257,7 milioni evidenziati al 31 dicembre 2007. La velocità di smaltimento dei residui della competenza si attesta al 32,3%.

Da notare l'aumento dei residui attivi di competenza verificatosi nel 2008 (Appendice ES. 7) derivato dall'aumento dei residui di conto capitale passati da 9.453 milioni nel 2007 a 10.111,5 milioni del 2008 con un aumento del 7% e dei residui relativi all'accensione di prestiti (+ 28%) passati da 2.876,7 milioni del 2007 a 3.681,2 milioni del 2008. I residui delle poste di parte corrente hanno manifestato un calo dello 0,5% passando da 15.785,7 milioni a 15.705,4 milioni.

Per quanto riguarda le operazioni finali (Appendice ES. 5) dei comuni esse hanno raggiunto nel 2008, per le entrate 90.501 milioni e per le spese 91.490 milioni. Il tasso di incremento dell'entrata, nel periodo 2006-2008 è stato dello 0,2% mentre nell'ultimo anno si è registrato un calo rispetto al 2007 dell'0,1%. Per la spesa, nel periodo 2006-2008, si è verificato un aumento dello 0,1 per cento.

Per l'anno 2008 il totale delle spese risulta essere superiore alle entrate di 989 milioni.

Il saldo per le accensioni di prestiti ha raggiunto i 1.000 milioni con un aumento rispetto al 2007 del 513,5 per cento.

La consistenza del debito a breve e lungo termine per i comuni si era attestata al 1° gennaio 2008 a 41.810,3 milioni (Appendice ES. 1). Al 1° gennaio 2009 è aumentata a 42.401,9 milioni, con un incremento dell'1,4%. Il ricorso all'indebitamento (Appendice ES. 3) è pressoché limitato all'esecuzione di opere pubbliche (93,7%), tra le quali spiccano le spese per viabilità e trasporti (30%) e le spese per edilizia sociale (13,6%).